



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari

ATTO DEL GOVERNO 280

SENATO della REPUBBLICA

Commissioni riunite

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Industria, commercio, turismo)

Roma, 21 settembre 2021

Premessa

Confcommercio – Imprese per l'Italia riconosce e invoca da sempre la necessità di garantire relazioni contrattuali equilibrate per tutte le transazioni commerciali in generale e, con riferimento specifico alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, a tutti i livelli della filiera.

Ma, con altrettanta forza, ribadiamo che, in tema di pratiche commerciali sleali, non possono essere ammessi regimi di favore per particolari rapporti, pena la compromissione sia della crescita della qualità dei servizi sia dell'efficienza dell'intera filiera, in cui tutti gli operatori devono poter essere liberi di scegliere e di definire i rapporti economici senza alcuna misura "di riguardo".

Per questo motivo riteniamo che alcuni passaggi dello schema di decreto in esame, oltre a non sembrare coerenti con la direttiva ed a comportare il rischio di rivelarsi controproducenti per le stesse imprese fornitrici che si vorrebbero tutelare, non possano essere condivisi da Confcommercio.

Di seguito evidenziamo le principali criticità del provvedimento.

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

L'articolo 1, comma 2 dello schema prevede che le nuove disposizioni delineate dal decreto si applichino alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, *indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti*.

Al riguardo l'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2019/633 correttamente circoscrive l'ambito di applicazione della disciplina ai rapporti commerciali cd asimmetrici, ossia tra soggetti con diverso potere contrattuale, e a tal fine utilizza il criterio del fatturato annuale. In particolare la soluzione scelta prevede che, affinché possa applicarsi la relativa disciplina, la soglia massima di fatturato dell'impresa cedente (agricola o alimentare) sia inferiore al fatturato dell'impresa acquirente. In sostanza, l'applicazione della disciplina è subordinata alla presenza di una situazione caratterizzata da una disparità dimensionale delle imprese contraenti, tale da comportare – con una sorta di presunzione assoluta – asimmetrie di potere negoziale tra le stesse tali da giustificare l'intervento normativo in esame. Il fine è quello di *"impedire che la tutela sia accordata ad operatori che non sono vulnerabili o lo sono considerevolmente meno rispetto alle controparti o ai concorrenti più piccoli"* (considerando 14).

L'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019, allorché - comma 1, lett.a) ed u) – afferma che la disciplina trova applicazione a tutte le cessioni di prodotti agricoli e alimentari *"indipendentemente dal fatturato aziendale"* si pone pertanto in contrasto con la ratio della direttiva, sul punto peraltro dettagliata, rischiando di danneggiare i fornitori italiani che vorrebbe tutelare. Essi infatti si troverebbero in una situazione di svantaggio, nella prospettiva della concorrenza tra regole e ordinamenti giuridici, rispetto ai fornitori degli altri mercati (europeo, ma anche mondiale), ai quali si applicherebbero

le meno stringenti disposizioni della direttiva e che gli acquirenti finirebbero per preferire.

Si fa presente inoltre che nell'impianto della direttiva le classi di fatturato delineano una presunzione assoluta di asimmetria, che costituisce il fondamento per la stessa definizione della pratica commerciale sleale quale pratica *"imposta unilateralmente da un contraente alla sua controparte"*. Elemento questo richiamato, correttamente, dall'articolo 1, comma 1, per la definizione dell'ambito oggettivo di applicazione, ma attualmente senza indicazione degli elementi in presenza dei quali tale condizione si possa verificare.

A quanto sopra si aggiunga che la direttiva esclude dall'ambito di applicazione le imprese acquirenti con un fatturato inferiore a 2 milioni di euro che, pur non avendo di fatto il potere contrattuale di imporre unilateralmente ai propri fornitori clausole contrattuali, sarebbero invece soggette agli adempimenti previsti dal decreto legislativo in commento.

Si ritiene pertanto necessario che il decreto, in attuazione della direttiva, si riferisca ai soli rapporti contrattuali caratterizzati da asimmetria, richiamando le classi di fatturato previste dall'art. 1, paragrafo 2, della direttiva stessa, ed escludendo le imprese acquirenti con fatturato inferiore a 2 milioni di euro.

Art. 3 – Elementi essenziali dei contratti di cessione

La direttiva 633 del 2019 non vincola, per quanto riguarda la forma dell'accordo, alla stipula di contratti scritti. Al riguardo - nel considerando 23 - si legge infatti che *"non dovrebbe sussistere alcun obbligo di ricorrere ai contratti scritti"*, e che *"Al fine di tutelare i fornitori da pratiche sleali, è opportuno che i fornitori o le loro associazioni abbiano il diritto di richiedere una conferma scritta delle condizioni di un accordo di fornitura quando tali condizioni siano già state concordate. In questi casi il rifiuto di un acquirente di confermare per iscritto le condizioni dell'accordo di fornitura dovrebbe essere ritenuta una pratica commerciale sleale e dovrebbe essere vietata"*, come conseguentemente e coerentemente previsto nell'articolo 3, comma 1, lettera f).

L'articolo 7, comma 1, della legge 53/2021, nell'indicare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva, prevede, in particolare, quanto segue:

d) *prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ... siano stipulati obbligatoriamente **in forma scritta** e prima della consegna;*

g) ***confermare** che l'obbligo della **forma scritta** dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari **non** possa essere assolto **esclusivamente** mediante **forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti**, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione.*

Sul punto si rappresenta la necessità, in linea con il disposto della direttiva, di consentire alle imprese di assolvere alla previsione della forma scritta mantenendo la necessaria flessibilità prevista dall'attuale art 62 e non superata dalla direttiva: non solo pertanto attraverso un contratto (di cui la direttiva non prevede l'obbligatorietà), ma anche attraverso forme equipollenti, non necessariamente precedute dalla stipula di un

contratto quadro (certamente più problematico per le imprese meno strutturate). Una tale lettura del principio di delega eviterebbe peraltro la contraddizione dell'articolato laddove da un lato obbliga la stipula di contratti di forma scritta (art. 3) e dall'altro prevede il rifiuto di confermare per iscritto le condizioni del contratto per il quale il fornitore abbia chiesto una conferma scritta come pratica commerciale sleale (art. 4, comma 1, lett. g).

Si rileva, inoltre, a questo proposito, la criticità legata alla previsione di cui all'articolo 3, comma 4 dello schema laddove si impone la durata del contratto di 12 mesi. Qualificare come pratiche commerciali sleali i contratti con durata inferiore a 12 mesi, configura un adempimento ulteriore non previsto né dalla direttiva né dall'articolo 7 della legge di delegazione europea. Una tale previsione, peraltro estesa anche alle forniture di carattere stagionale (attualmente escluse ex lege) non tiene conto delle caratteristiche dei prodotti, della tipologia del rapporto e della realtà delle ordinarie transazioni economiche in questo campo (es. forniture spot, cessioni in conto commissione tipiche dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari). Per tale ragione si ritiene opportuno estendere l'esclusione prevista per le attività di somministrazione al comma 4 dell'art. 3 anche, per tutte le forniture a carattere stagionale.

Critica appare, inoltre, la previsione della necessaria assistenza delle organizzazioni professionali delle parti contraenti per l'individuazione delle deroghe motivate che comportano un irrigidimento dei meccanismi contrattuali e assegnano alle associazioni di categoria una impropria ingerenza nei rapporti contrattuali tra privati.

Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario eliminare il vincolo generalizzato di durata del contratto o, quantomeno, attenuarlo consentendo l'individuazione delle deroghe motivate alle sole parti contraenti.

Art. 4 – Pratiche commerciali sleali vietate

Il comma 1, lett. f) della disposizione in esame prevede il divieto per l'acquirente di inserire clausole contrattuali che pongano a carico del fornitore i costi derivanti dal deterioramento o dalla perdita di prodotti agricoli ed alimentari, che si verifichino successivamente alla consegna, salvo il caso in cui questi derivino da negligenza o colpa del fornitore.

Così come formulata, la disposizione rischia di rivelarsi controproducente per gli stessi fornitori che, al contrario, vorrebbe proteggere.

Va infatti rilevato che, con sempre maggiore frequenza rispetto al passato, sono continuamente immessi sul mercato prodotti innovativi per venire incontro ai gusti ed alle nuove esigenze dei consumatori.

Non tutti questi prodotti si affermano sul mercato: al contrario molti di essi sono ritirati dagli stessi fornitori perché non incontrano il favore dei consumatori.

Irrigidendo eccessivamente i rapporti tra fornitori ed acquirenti, il rischio è che diminuisca la disponibilità da parte di questi ultimi ad accettare prodotti innovativi.

Appare quindi opportuno mantenere maggiore flessibilità nella ripartizione degli oneri e dei costi conseguenti ad un eventuale deterioramento dei prodotti ed auspichiamo quindi che le sopra esposte considerazioni possano essere attentamente ponderate in vista della redazione del testo definitivo del provvedimento di attuazione della direttiva 2019/633.

Il principio espresso nella **lettera h)**, infine, dovrebbe essere previsto, in un'ottica di reciprocità, non solo per gli acquirenti ma anche per i fornitori.

Art. 5 – Altre pratiche commerciali sleali

Si evidenzia che la previsione di cui al comma 1, lettera b) è già parzialmente ricompresa nella successiva lettera d), e pertanto, per evitare dubbi interpretativi, sarebbe opportuno eliminarla.

Art. 10 – Sanzioni

Uno dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7 citato riguarda la disciplina sanzionatoria:

m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento;

L'articolo 10 dello schema nell'attuare tale principio, a garanzia del principio di proporzionalità, dovrebbe individuare in termini assoluti i minimi e i massimi edittali, richiamando in ogni caso il limite massimo del 3 per cento del fatturato – già previsto per alcune fattispecie – per ogni violazione delle disposizioni del decreto.